

# Informativa novembre 2009

## ULTIME NOVITÀ FISCALI

<b>Cessione abitazione principale</b>  <b>Sentenza Corte Cassazione</b> <b>18.9.2009, n. 20094</b>	Ai fini della non imponibilità della plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile, è a carico del contribuente provare i presupposti applicativi dell'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, ossia la circostanza che lo stesso è stato adibito, per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto/costruzione e la cessione, ad abitazione familiare del cedente o dei suoi familiari.
<b>Autorizzazione all'accesso domiciliare</b> <b>Sentenza Corte Cassazione</b> <b>16.10.2009, n. 21974</b>	È invalido l'accertamento effettuato dall'Ufficio sulla base di un'autorizzazione all'accesso domiciliare rilasciata dalla Procura alla Guardia di Finanza priva dell'indicazione dei gravi indizi contro il contribuente.
<b>Commercio ambulante e DURC</b>  <b>Nota Ministero del Lavoro</b> <b>12.10.2009, n. 25/1/0014909</b> <b>Nota INAIL 13.10.2009, n. 9213</b>	Le disposizioni della c.d. "Manovra d'estate", che prevedono l'obbligo del DURC per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche o in forma itinerante, non sono direttamente operative.  Secondo il Ministero del Lavoro è infatti necessario che tale adempimento sia imposto (e pertanto espressamente previsto) dalla normativa regionale in materia di commercio.  Sul punto, l'INAIL ha precisato che ai fini previdenziali il DURC può essere richiesto soltanto se la ditta risulta già iscritta agli Enti Previdenziali e che tale iscrizione presuppone l'obbligo assicurativo ai sensi della vigente normativa.
<b>Qualificazione di area edificabile</b>  <b>Sentenza Corte Cassazione</b> <b>14.10.2009, n. 21764</b>	Ai fini ICI, per la qualificazione di edificabilità di un'area va fatto riferimento a quanto desumibile dal PRG adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione o dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi.
<b>Mod. EAS proroga termine presentazione</b>  <b>Provvedimento Agenzia Entrate</b> <b>29.10.2009</b>	È confermata la proroga al 15.12.2009 del termine per la comunicazione, da parte degli enti associativi privati, dei dati rilevanti ai fini fiscali, alla cui presentazione è subordinato il riconoscimento delle agevolazioni fiscali.  Tale termine riguarda sia gli enti già costituiti al 29.11.2008, sia quelli costituiti successivamente per i quali il termine di presentazione del modello, fissato entro 60 giorni dalla costituzione, scade antecedentemente al 15.12.2009.

## COMMENTI

### LO "SCUDO FISCALE" E GLI IMMOBILI POSSEDUTI ALL'ESTERO

Nella c.d. "Manovra d'estate" è (ri)proposta l'emersione delle attività detenute all'estero. Tra le attività che possono beneficiare del c.d. "scudo fiscale" rientrano anche gli immobili posseduti all'estero in violazione degli obblighi relativi al c.d. "monitoraggio fiscale".

Ciò richiede, entro il 15.12.2009, di effettuare il versamento di una specifica "imposta straordinaria" nonché di presentare l'apposita "dichiarazione riservata".

#### OBBLIGHI CONNESSI CON IL POSSESSO DI IMMOBILI ALL'ESTERO

Per quanto riguarda **gli immobili detenuti all'estero** si rammenta che gli stessi vanno indicati nel quadro RW del mod. UNICO se:

- ⇒ concessi in **locazione**;
- ⇒ oggetto di **cessione imponible** in Italia;
- ⇒ tenuti a **disposizione**.

Nell'ipotesi di un immobile a disposizione (ad esempio, casa vacanze) **l'adempimento è richiesto soltanto nel caso in cui, nello Stato estero, (ad esempio, Spagna) l'immobile è assoggettato a tassazione ai fini delle imposte sui redditi** (sulla base delle tariffe d'estimo o criteri simili).

Diversamente, nel caso di un immobile **a disposizione** in uno Stato estero (ad esempio, Francia) che **non assoggetta lo stesso a tassazione** il suddetto adempimento (compilazione del quadro RW) **è escluso**.

Nei casi di mancata o incompleta compilazione del quadro RW è applicabile la **sanzione dal 10% al 50% degli importi non dichiarati** e la **confisca dei beni per un valore pari a quello non dichiarato**. Inoltre in caso di omessa dichiarazione di redditi da immobili detenuti all'estero è applicabile la **sanzione dal 120% al 240% delle imposte non dichiarate, oltre all'aumento di un terzo**.

#### LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI ALL'ESTERO

Come sopra accennato tramite lo "scudo fiscale" è possibile regolarizzare gli immobili detenuti all'estero:

- a partire da una data **non successiva al 31.12.2008**;
- in uno **Stato UE**, in uno **Stato aderente allo SEE** (Spazio Economico Europeo) ovvero in altro **Stato extra UE che garantisce un effettivo scambio di informazioni fiscali**.

Gli Stati dai quali è **possibile effettuare la regolarizzazione** sono i seguenti:

Australia	Giappone	Polonia
Austria	Grecia	Portogallo
Belgio	Irlanda	Regno Unito
Bulgaria	Islanda	Repubblica Ceca
Canada	Lettonia	Romania
Cipro	Lituania	Slovacchia
Corea del Sud	Lussemburgo	Slovenia
Danimarca	Malta	Spagna
Estonia	Messico	Stati Uniti
Finlandia	Norvegia	Svezia
Francia	Nuova Zelanda	Turchia
Germania	Paesi Bassi	Ungheria

È possibile usufruire dello “scudo fiscale” anche per sanare la mancata indicazione nel quadro RW **delle somme transitate all'estero ed utilizzate per acquistare l'immobile.**

I soggetti interessati devono presentare ad un intermediario abilitato (ad esempio, banche, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, Poste Italiane, ecc.) **entro il 15.12.2009** la “dichiarazione riservata”, utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.

Al fine di conseguire i benefici della regolarizzazione è **necessario “versare” una somma pari al 5% dell'importo indicato nella “dichiarazione riservata”.**

Va comunque sottolineato che il versamento è effettuato entro il 15.12.2009, **in forma anonima** dall'intermediario abilitato – banca italiana – che riceve la “dichiarazione riservata”.

<b>SCADENZARIO</b> <b>Mese di NOVEMBRE</b>
---

<b>Lunedì 16 novembre</b>
---------------------------

<b>IVA</b> <b>LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidazione IVA riferita al mese di ottobre e versamento dell'imposta dovuta;</li> <li>• Liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).</li> </ul>
<b>IVA</b> <b>DICHIARAZIONI D'INTENTO</b>	Presentazione, in via telematica, della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di ottobre.
<b>IVA</b> <b>CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE</b>	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di ottobre da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi (Informativa SEAC 20.3.2009, n. 68).
<b>IRPEF</b> <b>RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
<b>IRPEF</b> <b>RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF</b> <b>ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li> <li>• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a ottobre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>INPS</b> <b>DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di ottobre.
<b>INPS</b> <b>CONTRIBUTI IVS</b>	Versamento della terza rata fissa per il 2009 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.

<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	<p>Versamento del contributo del 17% o 25,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a ottobre a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a ottobre agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 25,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p>
<b>INPS AGRICOLTURA</b>	Versamento della terza rata fissa per il 2009 dei contributi previdenziali da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

***Venerdì 20 novembre***

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	<p>Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre.</p> <p>La presentazione può essere effettuata anche con l'apposito software Intr@Web. Utilizzando la modalità telematica di presentazione, l'invio può essere effettuato entro il 25 novembre.</p>
<b>ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI</b>	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.

***Domenica 29 novembre***

<b>PROFESSIONISTI INDIRIZZO PEC</b>	Termine entro il quale i professionisti iscritti in Albi o elenchi istituiti con legge dello Stato sono obbligati a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata ed a comunicare il relativo indirizzo ai relativi Ordini/Collegi.
---	---

***Lunedì 30 novembre***

<b>ACCONTI MOD. 730/2009</b>	Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese per l'importo dovuto a titolo di acconto 2009 (seconda o unica rata).
<b>ACCONTI IRPEF/IRES/IRAP 2009</b>	Versamento della seconda o unica rata dell'acconto IRPEF/IRES/IRAP 2009 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
<b>ACCONTI CONTRIBUTI IVS</b>	Versamento della seconda rata dell'acconto 2009 dei contributi previdenziali sul reddito eccedente il minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
<b>ACCONTI CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento della seconda rata dell'acconto 2009 del contributo previdenziale da parte dei professionisti sprovvisti di cassa previdenziale.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Invio telematico del mod. DM 10/2 per le denunce contributive del mese di ottobre;</li> <li>• Invio telematico del mod. Emens per le retribuzioni corrisposte nel mese di ottobre. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.</li> </ul>